



*Consiglio regionale
della Calabria*



DELIBERA N. 17 DELL' 8 MAGGIO 2023

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE DI TELEVISIONI LOCALI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO GENERALE - ANNO 2023.

IL COMITATO

PREMESSO che:

VISTA la legge regionale 22 gennaio 2001, recante “Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica alla direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri, concernente il testo unico per la fornitura dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”, di seguito denominato Testo unico;

VISTA la delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022, recante Approvazione dell'Accordo Quadro tra l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la conferenza delle regioni e province autonome e la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni;

LETTO l’Accordo quadro sottoscritto il 4 Dicembre 2008 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

VISTO il nuovo Accordo quadro sottoscritto il 20 Dicembre 2022 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni sottoscritta fra il Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria in data 14-21 febbraio 2023

VISTO il Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale, datato novembre 2017, redatto a cura dell'Ufficio rapporti con i CORECOM dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, AGCOM, vigente e applicabile per le parti non in contrasto con la sopravvenuta disciplina del TUSMA e con la nuova procedura per l'attribuzione della numerazione automatica dei canali (LCN) a seguito rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, che ha profondamente trasformato il quadro dei fornitori di servizi media locali autorizzati a trasmettere nel territorio della regione Calabria;

CONSIDERATO altresì che è attualmente in fase di approvazione l'aggiornamento del suddetto compendio alle novità normative intervenute;

EVIDENZIATO che nella nuova bozza del Compendio al paragrafo 1.1. , si prevede la necessità, per l'individuazione del campione di FSMA da sottoporre annualmente al monitoraggio d'ufficio, di monitorare annualmente, un numero di FSMA "adeguato" che "deve essere individuato, a discrezione di ciascun Co.re.com., in base alla conoscenza che questi possiede sia delle peculiarità del proprio territorio sia dei FSMA che, a seguito del refarming, diffondono all'interno del territorio stesso";

CONSIDERATO l'approssimarsi della scadenza del primo semestre, al termine del quale dovrà essere rendicontato ad AgCom, si ritiene di poter fare riferimento al numero di FSMA indicati nella tabella allegata all'Accordo quadro del 2008 (30) che, visti gli apprezzabili risultati raggiunti da questo Co.Re.Com. negli anni passati, appare "adeguato" ad individuare il numero di marchi da monitorare;

RITENUTO pertanto che, nelle more dell'approvazione del nuovo compendio, appare opportuno avvalersi dello stesso parametro adottato negli anni precedenti (così come descritto nel precedente compendio) per l'individuazione del numero di marchi da monitorare, ovvero il 30% dei FSMA della tabella di cui al sopracitato accordo quadro, pari a 9;

DATO ATTO che resta immodificata nella bozza di Compendio aggiornato, così come in quello del 2017, la previsione che "il monitoraggio generale obbligatorio deve consistere in almeno una sessione annuale della durata di sette giorni continuativi su 24 ore, per le macroaree tutela dei minori, comunicazione commerciale e obblighi di programmazione";

RITENUTO, sempre nelle more dell'approvazione del nuovo compendio, avuto riguardo anche ai criteri delineati nel (pre)vigente Compendio e alle modifiche proposte nella bozza del nuovo Compendio che tale campione di FSMA, da cui estrarre le emittenti da monitorare, debba essere formato dall'elenco di tutti i FSMA in ambito locale assegnatari di capacità trasmissiva per l'area tecnica AT16, come risultanti dalle ultime graduatorie pubblicate dal Mimit, ad eccezione dei FSMA che non hanno sede legale in Calabria;

RITENUTO pertanto di demandare alla Struttura di provvedere ad estrarre dal campione, come sopra individuato, i marchi da sottoporre a monitoraggio, mantenendo il criterio di rotazione adoperato nei sorteggi degli anni precedenti;

RITENUTO che il numero di 9 emittenti è da ritenersi quello minimo da monitorare, potendo il numero medesimo, previa autorizzazione di questo Comitato, essere all'occorrenza ampliato;

RITENUTO quindi di poter demandare alla Struttura burocratica l'avvio delle operazioni di sorteggio, con estrazione dei marchi e inizio delle operazioni di vigilanza.

VISTA ed esaminata la proposta del Direttore della Struttura, il quale, analizzata la relazione predisposta dall'Ufficio proponente, ha rilasciato il visto di conformità che attesta la regolarità tecnico- amministrativa- procedurale del presente atto.

DELIBERA

Per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato e confermato:

Art. 1

di individuare il campione di FSMA locali tra i quali estrarre i nove marchi da sottoporre a monitoraggio generale, secondo i criteri sopra esposti.

Art. 2

di demandare alla Struttura l'avvio e il completamento delle operazioni di estrazione del campione, come sopra individuato, di nove marchi da sottoporre a monitoraggio e l'inizio e completamento delle attività di vigilanza.

Art. 3

di pubblicare la presente deliberazione nel sito web istituzionale del Co.Re.Com. Calabria.

Reggio Calabria, 8 maggio 2023

Il segretario del Co.re.com.

F.to Petrolo Pasquale

Il Presidente del Co.re.com.

F.to Fulvio Scarpino

Visto: il Direttore della Struttura

F.to Dott. Maurizio Priolo